Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 96 del 20 aprile 1960

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 20 aprile 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 856-144

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa della Amministrazione della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Visto l'art. 1 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, che cumula in un unico organico i posti di consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe nelle Amministrazioni dello Stato;

Considerato che nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità sono disponibili, nella qualifica di consigliere di 3ª classe, un sufficiente numero di posti, rispetto a quelli messi a concorso;

Visto il decreto, in data 20 novembre 1959, che approva i programmi di esame per i concorsi relativi alla carriera direttiva amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso.

E' indetto un concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione della sanità.

Trenta dei posti suddetti sono riservati al personale in servizio alla data del 1° luglio 1959 presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità, che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti. E', inoltre, applicabile il quarto comma dell'art. 161 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche o in economia e commercio od altra laurea equipollente;

b) età non superiore agli anni 32.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Ai sensi dell'art. 7, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, il personale in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità, ammesso a beneficiare della riserva di posti di cui al precedente art. 1, non deve aver superato — ove non si tratti di impiegati di ruolo o di ruolo aggiunto — il limite massimo di anni 45, comprensivo di ogni altra elevazione consentita dalla legge. Detto limite di età è aumentato del periodo pari al servizio riscattabile, secondo le vigenti disposizioni, ai fini del trattamento di quiescenza.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 472, ratificato, con modificazioni, dall'art. 10 della legge 24 giugno 1950, n. 465, è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà di quello prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, già rivestano la qualità di impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta;

f) idoneità fisica all'impiego;

g) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato, dovranno pervenire al Ministero della sanità — Direzione generale degli affari amministrativi e del personale — nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo-data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

5) di non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

6) il possesso del titolo di studio richiesto, l'Università che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le lingue estere prescelte, tra quelle indicate nel programma di esame, per la prova obbligatoria e per le eventuali prove facoltative;

9) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione;

10) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, le cause di risoluzione degli eventuali, precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza, ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero le eventuali variazioni del recapito stesso.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione provvede, d'ufficio, ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali, precedenti rapporti di pubblico impiego. Si riserva, altresì, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *f*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione di esame.

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

a) da un presidente di sezione o da un consigliere di Stato, presidente;

b) da due impiegati delle carriere direttive, in servizio presso il Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

c) da due docenti universitari delle materie su cui vertono gli esami.

Alla Commissione predetta saranno aggregati uno o più membri aggiunti per le lingue estere, in cui i candidati si siano dichiarati disposti ad essere esaminati.

In caso di impedimento di un qualunque componente della Commissione esaminatrice, esso sarà definitivamente surrogato da altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un impiegato amministrativo, di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, in servizio presso il Ministero della sanità, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 5.

Valutazione delle prove di esame.

Ai fini della valutazione delle prove scritte, della prova orale e delle eventuali prove facoltative di lingue estere, la Commissione dispone:

1) di dieci punti per ciascuna delle tre prove scritte;

2) di dieci punti per la prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto in quella orale.

Per ciascuna lingua estera facoltativa, la cui prova di esame abbia esito positivo, la Commissione aggiungerà un punteggio pari ad un decimo della votazione ottenuta nella prova stessa.

Art. 6.

Programma di esame.

Il concorso comprende tre prove scritte ed una prova orale, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte quanto quella orale avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove scritte e di quella orale, nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 7.

Presentazione dei documenti.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità (Direzione generale degli affari amministrativi e del personale), entro il termine perentorio di quindici giorni, dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti, per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande

di ammissione al concorso, fissato nel precedente articolo 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire, all'indirizzo avanti segnato, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sia i documenti di rito, elencati al successivo art. 8, sia pure quelli occorrenti per essere ammessi a beneficiare dell'aumento dei limiti di età.

Art. 8.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal terzo comma del precedente art. 7, i seguenti documenti:

1. Diploma originale, o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

2. Estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato, dell'autorità consolare. La firma del funzionario che ha effettuato la certificazione deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

3. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

4. Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

6. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra, ed assimilati, invalidi per servizio, ecc., il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti indicati ai precedenti numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 non sono soggetti alla legalizzazione delle firme, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

7. Documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciata dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

A) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

B) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

A) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

B) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero dalla capitaneria di porto, se il candidato è stato assegnato a quelle di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma terzo del precedente art. 7:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il personale statale di ruolo organico, quello dei ruoli aggiunti e quello già inquadrato nei ruoli transitori dovrà produrre i seguenti documenti ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al terzo comma del precedente art. 7, con le note dell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) certificato generale del casellario giudiziale;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) un certificato, rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti, hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità o da altra Amministrazione.

Potrà essere concesso un ulteriore, breve termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari e della domanda di ammissione.

Art. 9.
Graduatoria del concorso.

La graduatoria dei candidati, che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Essa sarà, successivamente, pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.
Nomina dei vincitori.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di consiglieri di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della qualifica di consigliere di 3ª classe, oltre le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione a norma di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1959

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1960
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 271. — MOFFA

Programma di esame per i concorsi di ammissione alla qualifica della carriera direttiva amministrativa

L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale.

Prove scritte:

1) diritto civile;
2) diritto amministrativo e costituzionale;
3) economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale:

a) le materie delle prove scritte;
b) elementi di procedura civile;
c) elementi di diritto e procedura penale;
d) elementi di diritto internazionale:
e) nozioni di statistica;
f) elementi di medicina legale;
g) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
h) leggi e regolamenti concernenti le materie di competenza dell'Amministrazione della sanità;
i) lingua estera obbligatoria ed eventuali facoltative: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Schema della domanda da inviarsi
su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Ufficio concorsi — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . provincia di . . . . il . . . . residente in . . . . provincia . . . . via . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Fa presente di avere diritto alla elevazione del limite massimo di età in quanto . . . . (solo per coloro che intendono beneficiare della cennata elevazione).

Il sottoscritto dichiara:

1) di aver conseguito il diploma di laurea in . . . . in data . . . . presso l'Università di . . . . ;
2) di essere cittadino italiano;
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . ;
4) di non avere riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne e se vi siano stati amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

6) di non essere stato escluso dall'elettorato attivo politico.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, di non essere mai stato dipendente da altre Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici (oppure di essere stato o di essere dipendente da . . . . . con la qualifica di . . . . . e di essere o di essere stato in servizio fino alla data del . . .., di cui ha lasciato il servizio stesso, ma non per effetto di provvedimenti di destituzione, revoca, dispensa o decadenza dall'impiego.

Per la prova orale obbligatoria di lingue estere il sottoscritto sceglie la lingua . . . . . e per quella facoltativa la lingua . . . . . (ovvero le lingue) .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Data . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . impegnandosi a comunicare al Ministero della sanità le eventuali variazioni dell'indirizzo stesso e riconoscendo che l'Amministrazione della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

(1528)

Concorso per esami a sei posti di chimico di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Visto l'art. 1 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, che cumula in un unico organico i posti di consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe nelle Amministrazioni dello Stato e, di conseguenza, sono cumulati in unico organico i posti di chimico di 1ª e 2ª classe;

Considerato che nel ruolo della carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità è disponibile, nella qualifica di chimico di 2ª classe, un sufficiente numero di posti, rispetto a quelli messi a concorso;

Visto il decreto, in data 11 gennaio 1960, che approva i programmi di esame per i concorsi relativi alla carriera direttiva dei chimici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di chimico di 2ª classe in prova, nella carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità.

Tre dei posti suddetti sono riservati al personale in servizio, alla data del 1° luglio 1959, presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità, che sia in possesso dei precritti titoli e requisiti.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in chimica o in chimica industriale;

b) età non superiore agli anni 32.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Ai sensi dell'art. 7, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, il personale in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità, ammesso a beneficiare della riserva di posti di cui al precedente art. 1, non deve aver superato, ove non si tratti di personale dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti, il limite massimo di anni 45, comprensivo di ogni altra elevazione consentita dalla legge. Detto limite di età è aumentato del periodo pari al servizio riscattabile, secondo le vigenti disposizioni, ai fini del trattamento di quiescenza.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualità di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta;

f) idoneità fisica all'impiego;

g) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Presentazione delle domande di ammissione.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato, dovranno pervenire al Ministero della sanità — Direzione generale degli affari amministrativi e del personale — nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo-data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

5) di non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

6) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione dell'Università e dell'anno in cui è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le lingue estere prescelte, tra quelle indicate nel programma di esame, per la prova obbligatoria e per le eventuali prove facoltative;

9) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione;

10) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, le cause di risoluzione degli eventuali, precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza, ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare, tempestivamente, al Ministero, le eventuali variazioni del recapito stesso.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio:

L'Amministrazione provvede, d'ufficio, ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali, precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva, altresì, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per l'accertamento del requisito di cui alla lettera *f*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione di esame.

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

a) da un presidente di sezione o da un consigliere di Stato, presidente;

b) da due impiegati delle carriere direttive, in servizio presso il Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

c) da due docenti universitari delle materie su cui vertono gli esami.

Alla Commissione predetta saranno aggregati uno o più membri aggiunti per le lingue estere, in cui i candidati si siano dichiarati disposti ad essere esaminati.

In caso di impedimento di un qualunque componente della Commissione esaminatrice, esso sarà definitivamente surrogato da altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un impiegato amministrativo, di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, in servizio presso il Ministero della sanità, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 5.

Prove di esame.

Il concorso comprende prove scritte ed orali, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle contenute nel regolamento approvato con decreto 25 giugno 1914, n. 702, in quanto applicabili.

Tanto le prove scritte, quanto quelle orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza degli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto in quella orale.

E' in facoltà di ciascun candidato dichiarare, nel testo della domanda, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tal caso la Commissione provvede a sottoporre il candidato ai relativi esperimenti di esame e, se questi abbiano esito favorevole, aggiungerà un punteggio pari ad un decimo della votazione riportata in ciascuna prova.

Art. 6.

Presentazione dei documenti.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità (Direzione generale degli affari amministrativi e del personale), entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza e di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono aquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande

di ammissione al concorso, fissato nel precedente articolo 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'ufficio di cui sopra, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sia i documenti di rito, elencati al successivo art. 7, sia quelli per godere del beneficio dell'aumento dei limiti di età.

Art. 7.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal terzo comma del precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) Diploma originale, o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

b) Estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

c) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

d) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi.

e) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

f) Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), non sono soggetti alla legalizzazione delle firme, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

g) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che, per qualsiasi ragione, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero dalla capitaneria di porto, se il candidato è stato assegnato a quelle di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma terzo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il personale statale di ruolo, quello dei ruoli aggiunti e quello già inquadrato nei ruoli speciali transitori dovrà produrre i seguenti documenti ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al terzo comma del precedente art. 6, con le note dell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) certificato generale del casellario giudiziale;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) un certificato, rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego cui aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questa o ad altra Amministrazione.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari e della domanda di ammissione.

Art. 8.
Graduatoria del concorso.

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego; essa verrà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.
Nomina dei vincitori.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di chimici di 2ª classe in prova, nel ruolo dei chimici del Ministero della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione a norma di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1960
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 47. — MOFFA

PROGRAMMA DI ESAME

Il concorso comprende quattro prove scritte ed una prova orale.

Prove scritte:

1) relazione sull'analisi qualitativa di un miscuglio con componenti acidi e basici, per un totale non superiore a 10, con eventuale presenza di residuo insolubile, costituito da una sola sostanza chimica. Le sostanze organiche, eventualmente presenti nel miscuglio, sono limitate agli acidi: citrico, acetico, formico, ossalico e tartarico;
2) argomento importante di tecnica farmaceutica e del controllo chimico e chimico-fisico dei medicinali;
3) relazione sul riconoscimento di una sostanza organica iscritta nella F. U. e relativi saggi di purezza. Reazioni connesse con la identificazione della sostanza ed esauriente trattazione della costituzione chimica della sostanza stessa, delle sue proprietà chimiche, fisiche e farmacologiche, con cenni sui metodi di preparazione e di eventuale sintesi, sui metodi di determinazione quantitativa e sulla specie e provenienza delle eventuali impurezze;
4) traduzione dall'italiano in una delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnolo, tedesco, a scelta del candidato, per la cui esecuzione è ammesso l'uso del vocabolario.

Il candidato può, inoltre, chiedere di sostenere una o più prove facoltative di lingua, sempre scelte tra le quattro summenzionate, ma diverse da quella scelta per la prova obbligatoria.

Prova orale:

a) discussione delle prove scritte tecniche;
b) nozioni sugli argomenti più importanti di chimica farmaceutica inorganica ed organica e di farmacologia;
c) nozioni di legislazione sulla produzione ed il commercio dei medicinali e dei prodotti ad azione stupefacente;
d) nozioni sulla organizzazione centrale e periferica del Ministero della sanità;
e) lingua estera obbligatoria ed eventuali facoltative: conversazione, lettura e traduzione a vista di un brano dalla lingua o dalle lingue prescelte dal candidato per la prova scritta.

Schema della domanda da inviarsi
su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale. — ROMA

Il sottoscritto . . . . (cognome e nome), nato a . . . . provincia . . . . il . . . . residente in . . . . via . . . . chiede di essere ammesso al

concorso per esami a sei posti di chimico di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei chimici dell'Amministrazione della sanità.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando in quanto (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento dei limiti).

Il sottoscritto dichiara:

1) di aver conseguito il diploma di laurea in chimica od in chimica industriale in data . . . . presso l'Università di . . .,

2) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito (o rilasciato) in data . . . presso . . . . (o dall') l'Università di . . . . ;

3) di essere cittadino italiano;

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . .,

5) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne e se vi siano stati amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

6) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione . . .,

7) di essere stato escluso dall'elettorato politico attivo.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità di non essere mai stato dipendente da altra Amministrazione dello Stato (oppure di essere dipendente dal Ministero . in qualità di . . . . in servizio a . presso . . . . ovvero di essere stato dipendente dal Ministero . . . . . . in qualità di . o di aver lasciato il servizio il . . ma non per provvedimenti di destituzione, dispensa o decadenza dal l'impiego).

Per la prova obbligatoria di lingua straniera, sceglie la lingua . . e per quella facoltativa la lingua . . . . (o le lingue) .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

Data . . . .

Firma . . . .

N.B. — Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero della sanità non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio sia quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(1529)

Concorso per esami a dieci posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Visto l'art. 1 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, che cumula in un unico organico i posti di consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe nelle Amministrazioni dello Stato, e di conseguenza, sono cumulati in un unico organico i posti di veterinario provinciale di 1ª, 2ª e 3ª classe;

Considerato che nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità è disponibile, nella qualifica di veterinario provinciale di 3ª classe, un sufficiente numero di posti, rispetto a quelli messi a concorso;

Visto il decreto, in data 5 dicembre 1959, che approva i programmi di esame per i concorsi relativi alla carriera direttiva dei veterinari provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità.

Cinque dei posti suddetti sono riservati al personale in servizio, alla data del 1° luglio 1959, presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità, che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in medicina veterinaria;

b) abilitazione all'esercizio professionale;

c) età non superiore agli anni 32.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Ai sensi dell'art. 7, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, il personale in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità, ammesso a beneficiare della riserva di posti di cui al precedente art. 1, non deve aver superato — ove non si tratti di impiegati di ruolo organico o di ruolo aggiunto — il limite massimo di anni 45, comprensivo di ogni altra elevazione consentita dalla legge. Detto limite di età è aumentato del periodo pari al servizio riscattabile, secondo le vigenti disposizioni, ai fini del trattamento di quiescenza.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, già rivestano la qualità di impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato;

d) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) godimento dei diritti politici;

f) buona condotta;

g) idoneità fisica all'impiego;

h) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso

una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato, dovranno pervenire al Ministero della sanità — Direzione generale degli affari amministrativi e del personale — nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo-data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i provvedimenti penali eventualmente pendenti;

5) di non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

6) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione dell'Università e dell'anno in cui è stato conseguito;

7) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria, con la indicazione della data e dell'Università presso cui sono stati, rispettivamente, conseguiti o rilasciati.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale, che abbiano chiesto ed ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitiva, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno far menzione di quest'ultimo titolo;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) le lingue estere prescelte, tra quelle indicate nel programma di esame, per la prova obbligatoria e e per le eventuali prove facoltative;

10) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione;

11) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza, ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni del recapito stesso.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione provvede, d'ufficio, ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali, precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva, altresì, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per l'accertamento del requisito di cui alla lettera *g)* dello art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione di esame.

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

a) da un presidente di sezione o da un consigliere di Stato, presidente;

b) da due impiegati delle carriere direttive, in servizio presso il Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

c) da due docenti universitari delle materie su cui vertono gli esami.

Alla Commissione predetta saranno aggregati uno o più membri aggiunti per le lingue estere, in cui i candidati si siano dichiarati disposti ad essere esaminati.

In caso di impedimento di un qualunque componente della Commissione esaminatrice, esso sarà definitivamente surrogato da altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un impiegato amministrativo, di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, in servizio presso il Ministero della sanità, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 5.

Prove di esame.

Il concorso comprende prove scritte, pratiche ed orali, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle contenute nel regolamento approvato con decreto 25 giugno 1914, n. 702, in quanto applicabili.

Tanto le prove scritte, quanto quelle pratiche ed orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove scritte, di quelle pratiche e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Le prove pratiche e la prova orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle prove pratiche ed il voto ottenuto in quella orale.

E' in facoltà di ciascun candidato dichiarare, nel testo della domanda, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tal caso la Commissione provvede a sottoporre il candidato ai relativi esperimenti di esame e, se questi abbiano esito favorevole, aggiungerà un punteggio pari ad un decimo della votazione riportata in ciascuna prova.

Art. 6.

Presentazione dei documenti.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità (Direzione generale degli affari amministrativi e del personale), entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, fissato nel precedente articolo 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire, all'ufficio di cui sopra, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sia i documenti di rito, elencati al successivo art. 7, sia quelli per godere del beneficio dell'aumento dei limiti di età.

Art. 7.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal terzo comma del precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) Diploma originale, o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

b) Diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo, in originale o copia autenticata da notaio.

I concorrenti che abbiano ottenuto, in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria, il diploma di abilitazione definitiva, dovranno esibire, in originale o copia autenticata da notaio, quest'ultimo titolo.

c) Estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

d) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

e) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi.

f) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

g) Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), non sono soggetti alla legalizzazione delle firme, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

h) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che, per qualsiasi ragione, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo da L. 100. rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti con il foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato a quelle di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma terzo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il personale statale di ruolo, quello dei ruoli aggiunti e quello già inquadrato nei ruoli speciali transitori dovrà produrre i seguenti documenti ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al terzo comma del presente art. 6, con le note dell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) estratto dell'atto di nascita;
5) un certificato, rilasciato in carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego cui aspirano.

I candidati indigenti, hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questa o ad altra Amministrazione.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari e della domanda di ammissione.

Art. 8.

Graduatoria del concorso.

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego; essa verrà, successivamente, pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di veterinari provinciali di 3ª classe in prova, nel ruolo dei veterinari provinciali del Ministero della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1960
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 285. — MOFFA

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) etiologia, epizoologia, patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomopatologiche, diagnosi differenziale e sperimentale, terapia, profilassi e polizia veterinaria delle seguenti malattie trasmissibili degli animali: afta epizootica, peste bovina, pleuro polmonite essudativa contagiosa dei bovini, peste suina, rabbia, affezioni influenzali degli equini, tubercolosi bovina, brucellosi, mastite catarrale contagiosa dei bovini, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, gastro-enterotossiemie, salmonellosi, malrossino, morva, morbo coitale maligno, tricomoniasi, distomatosi e strongilosi dei ruminanti, malattie del pollame (pseudo peste, malattia respiratoria cronica, bronchite infettiva, corizza contagiosa, laringo tracheite infettiva, colera aviare, pullorosi). Sterilità dei bovini da cause infettive;

2) ispezione degli alimenti di origine animale e zootecnia:

a) ispezione delle carni fresche e preparate e dei prodotti della pesca. Macelli pubblici e privati, mercati di bestiame, delle carni, del pesce. Controllo sanitario della produzione del latte;

b) igiene zootecnica;

c) alimentazione del bestiame;

d) produzioni zootecniche;

e) scelta dei riproduttori e metodi di riproduzione in zootecnica;

f) fecondazione artificiale degli animali nei riguardi sanitari e zootecnici;

3) lingua estera:

traduzione dall'italiano in una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo a scelta del candidato, per la cui esecuzione è ammesso l'uso del vocabolario.

Il candidato può, inoltre, chiedere di sostenere una o più prove facoltative di lingue, sempre scelte tra le quattro summenzionate, ma diverse da quella scelta per la prova obbligatoria.

Prove pratiche:

1) prova di laboratorio, consistente nella diagnosi delle principali malattie trasmissibili degli animali;

2) ispezioni delle carni fresche e preparate e degli altri alimenti di origine animale;

3) accertamento clinico su animale infetto o sospetto di malattie trasmissibili.

Prova orale:

a) etiologia, epizoologia, patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomopatologiche, diagnosi differenziale e sperimentale, terapia, profilassi e polizia veterinaria delle malattie trasmissibili degli animali, previste dal vigente regolamento di polizia veterinaria;

b) disinfezione e disinfestazione;

c) ispezione delle carni fresche e preparate e degli altri alimenti di origine animale;

d) zootecnica, limitatamente agli argomenti indicati nella seconda prova scritta;

e) ordinamento sanitario e amministrativo della Repubblica. Legislazione veterinaria;

f) lingua estera obbligatoria ed eventuali altre lingue facoltative (conversazione, lettura e traduzione a vista di un brano di natura tecnica).

Schema della domanda da inviarsi
su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della sanità - Ufficio concorsi. — ROMA

Il sottoscritto . . . . (cognome e nome), nato a . . . . . . provincia . il . . . . . residente in . via . . . chiede di essere ammesso al concorso per esame a dieci posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali dell'Amministrazione della sanità.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando in quanto (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento dei limiti).

Il sottoscritto dichiara:

1) di aver conseguito il diploma di laurea in medicina veterinaria in data . . . . presso la Università di . . . .;

2) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito (o rilasciato) in data . . . . presso . . . . (o dall') l'Università di . . . .;

3) di essere cittadino italiano;

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . .;

5) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne e se vi siano stati amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

6) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

7) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità di non essere mai stato dipendente da altra Amministrazione dello Stato (oppure di essere dipendente dal Ministero . . . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . presso . . . . ovvero di essere stato dipendente del Ministero . . . . in qualità di . . . . e di aver lasciato il servizio il . . . . ma non per provvedimenti di destituzione, dispensa o decadenza dall'impiego).

Per la prova obbligatoria di lingua straniera, sceglie la lingua . . . . . e per quella facoltativa la lingua . . . . . (o le lingue) . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina

Data . . . .

Firma . . . .

N.B. — Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero della sanità non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio sia quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(1530)

Concorso per esami a quaranta posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Visto l'art. 1 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, che cumula in un unico organico i posti di consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe nelle Amministrazioni dello Stato e, per conseguenza, sono cumulabili in un unico organico i posti di medico provinciale di 1ª e di 2ª classe;

Considerato che nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità è disponibile, nelle qualifiche fino a medico provinciale di 1ª classe, tenuto anche conto dei posti di risulta nelle qualifiche superiori, un sufficiente numero di posti, rispetto a quelli messi a concorso;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica del 2 aprile 1957, che approva, tra l'altro, i programmi di esame per i concorsi relativi alla carriera dei medici provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso.

E' indetto un concorso per esami a quaranta posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

Venti dei posti suddetti sono riservati al personale in servizio, alla data del 1° luglio 1959, presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità, che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio professionale;

c) età non superiore agli anni 32.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Ai sensi dell'art. 7, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, il personale in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità, ammesso a beneficiare della riserva di posti di cui al precedente art. 1, non deve aver superato — ove non si tratti di impiegati di ruolo o di ruolo aggiunto — il limite massimo di anni 45, comprensivo di ogni altra elevazione consentita dalla legge. Detto limite di età è aumentato del periodo pari al servizio riscattabile, secondo le vigenti disposizioni, ai fini del trattamento di quiescenza.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, già rivestano la qualità di impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato;

d) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) godimento dei diritti politici;

f) buona condotta;

g) idoneità fisica all'impiego;

h) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato, dovranno pervenire al Ministero della sanità — Direzione generale degli affari amministrativi e del personale — nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo-data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

5) di non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

6) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione dell'Università presso la quale è stato conseguito;

7) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria, con la indicazione della data e dell'Università presso cui sono stati rispettivamente conseguiti o rilasciati.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto ed ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitiva, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno far menzione di quest'ultimo titolo;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) le lingue estere prescelte, tra quelle indicate nel programma di esame, per la prova obbligatoria e per le eventuali prove facoltative;

10) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione;

11) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza, ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero le eventuali variazioni del recapito stesso.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione provvede, d'ufficio, ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di

risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego. Si riserva, altresì, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *g*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.
Commissione di esame.

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

a) da un presidente di sezione o da un consigliere di Stato, presidente;

b) da due impiegati delle carriere direttive, in servizio presso il Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

c) da due docenti universitari delle materie su cui vertono gli esami.

Alla Commissione predetta saranno aggregati uno o più membri aggiunti per le lingue estere, in cui i candidati si siano dichiarati disposti ad essere esaminati.

In caso di impedimento di un qualunque componente della Commissione esaminatrice, esso sarà definitivamente surrogato da altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un impiegato amministrativo, di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, in servizio presso il Ministero della sanità, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 5.
Prove di esame.

Il concorso comprende prove scritte, pratiche ed orali, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte, quanto quelle pratiche ed orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede dello svolgimento delle prove scritte, di quelle pratiche e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle prove pratiche ed il voto ottenuto in quella orale.

E' in facoltà di ciascun candidato dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere in aggiunta a quella di obbligo. In tal caso la Commissione provvede a sottoporre il candidato ai relativi esperimenti di esame e, se questi abbiano esito favorevole, aggiungerà un punteggio pari ad un decimo della votazione ottenuta nella prova stessa.

Art. 6.
Presentazione dei documenti.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della sanità (Direzione generale degli affari amministrativi e del personale), entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti, per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente articolo 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire, all'ufficio di cui sopra, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia quelli per godere del beneficio dell'aumento dei limiti di età.

Art. 7.
Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal terzo comma del precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) Diploma originale, o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

b) Diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo, in originale o copia autenticata da notaio.

I concorrenti che abbiano ottenuto, in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria, il diploma di abilitazione definitiva, dovranno esibire in originale o copia autenticata da notaio, quest'ultimo titolo.

c) Estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato

all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile in un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

d) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

e) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi.

f) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

g) Certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dallo ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dello art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), non sono soggetti alla legalizzazione delle firme, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

h) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se il candidato è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma terzo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il personale statale di ruolo, quello dei ruoli aggiunti e quello già inquadrato nei ruoli transitori dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al terzo comma del precedente art. 6, con le note dell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) estratto dell'atto di nascita;
5) un certificato, rilasciato, su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti, hanno facoltà di produrre in carta bollata i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questa o ad altra Amministrazione.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari e della domanda di ammissione.

Art. 8.
Graduatoria del concorso.

La graduatoria dei candidati, che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previste dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego; essa verrà, successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.
Nomina dei vincitori.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di medici provinciali di 2ª classe in prova nel ruolo dei medici provinciali dell'Amministrazione della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1960
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 286. — MOFFA

PROGRAMMA DI ESAME

Gli esami consistono in tre prove scritte, due prove pratiche ed una prova orale.

Prove scritte:

1) Igiene generale e speciale:

a) Igiene generale:

Suolo: configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati - Struttura meccanica - Aria del suolo - Acque freatiche - Temperatura - Inquinamento ed autodepurazione del suolo - Risanamento dei terreni di aperta campagna.

Acqua: Captazione delle acque - Criteri per il giudizio di potabilità - Approvvigionamento di acqua per i luoghi abitati - Cause di inquinamento e metodi di depurazione delle acque - Difesa dall'inquinamento delle acque superficiali e profonde.

Aria: Fattori fisici - Componenti chimici dell'aria e pulviscolo atmosferico, nei loro rapporti con l'igiene - Inquinamento dell'aria - Nozioni di climatologia - Acclimatazione.

Abitazione: Scelta e preparazione del terreno - Mezzi di difesa contro l'umidità - Condizioni igieniche per vari tipi di abitazione per singole famiglie e collettività - Ventilazione naturale ed artificiale - Riscaldamento e raffreddamento - Illuminazione naturale ed artificiale - Metodi e valore igienico di essi.

Allontanamento dei materiali di rifiuto: Sistema di fognature e loro valore igienico - Smaltimento naturale ed artificiale dei liquami - Spazzatura domestica e stradale - Smaltimento dei materiali di rifiuto - Controllo e dispersione degli elementi radioattivi.

Alimentazione: Importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari - Razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, stato di salute) - Avvelenamenti e tossinfezioni alimentari - Vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti.

Vestiario: Carattere del vestiario d'inverno e d'estate - Costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti - Igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico.

b) Igiene speciale:

Igiene rurale: Case rurali - Alimentazione degli agricoltori - Influenza delle diverse coltivazioni ed industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini - Approvvigionamento di acqua ai Comuni rurali - Educazione igienica de contadino - Bonifiche agricole.

Igiene urbana: Risanamenti urbani - Piani regolatori - Salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale) - Fognatura urbana - Macelli - Pescherie - Mercati - Norme igieniche applicabili ai teatri, ai cinematografi, ed agli altri locali di pubblico convegno - Cimiteri (inumazioni, tumulazioni, esumazione dei cadaveri) - Polizia mortuaria.

Principi informativi di eugenetica entropometrica: Igiene dell'infanzia - Igiene della gravidanza e del parto - Allattamento naturale, artificiale e misto - Surrogati del latte - Istituzioni per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale dell'infanzia.

Igiene dell'età scolastica: Criteri igienici per la costruzione degli uffici scolastici - Cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle aule scolastiche - Arredamento - Malattie scolastiche - Orari scolastici e fatica mentale - Sorveglianza igienico sanitaria dello scolaro - Educazione fisica - Igiene dello sport.

Igiene industriale e del lavoro: Protezione dell'operaio nel lavoro - Ambienti di lavoro - Malattie del lavoro - Sorveglianza igienico sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici.

Igiene ospedaliera: Carattere dei vari servizi e reparti di ospedali generali e speciali (ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, manicomi, ospedali per le malattie infettive) - Sanatori ed ospedali speciali per la tubercolosi - Compiti dell'ospedale in seno all'organizzazione sanitaria dello Stato - Igiene carceraria (edifici per detenuti).

Igiene dei trasporti: Igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto degli emigranti - Profilassi delle malattie infettive a bordo - Ordinamento delle difese sanitarie nei porti ed alle frontiere - Igiene ferroviaria - Disinfezione e disinfestazione delle carrozze viaggiatori e dei carri per il bestiame e le merci.

2) Epidemiologia, etiopatogenesi, e profilassi delle malattie infettive.

a) Generalità sulle malattie infettive - Epidemie ed endemie - Focolai di endemicità - Fonti di infezioni - Veicoli - Meccanismo dell'azione patogena dei germi - Predisposizione individuale - Aspetti vari e natura della immunità - Fattori sociali - Disinfezione e disinfestazione - Profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive.

b) Etiopatogenesi, sintomatologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: influenza, epatite epidemica, febbre gialla, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, nevrassiti virali, poliomielite, infezioni faringo tonsillari, rabbia, herpes

zoster e varicella, vaiolo ed alastrim, dengue, morbillo, rosolia, tracoma, dermotifo ed altre rikettiosi similari, psittacosi ed ornitosi, febbre Q, scarlattina, malattia reumatica, resipella ed altre infezioni da streptococco, infezioni da stafilococco, infezioni da meningococco, infezioni gonococciche, brucellosi, peste, febbre tifoidea, infezioni da paratifi e salmonellosi in genere, dissenteria bacillare, colera asiatico, pertosse, carbonchio sintomatico e carbonchio ematico, tetano, difterite, morva, tubercolosi, lebbra, malattie da actinomiceti, trichinosi, febbre ricorrente, leptospirosi, sifilide, leishmaniosi, tripanosimiasi, amebiasi, malaria, scabbia, tigna favosa, afta epizootica, anchilostomiasi, filariosi, filarziosi.

c) Aspetti ed importanza medico-sociale dei seguenti argomenti: la trasfusione del sangue, le malattie veneree, i tumori maligni, l'assistenza ai dimessi dai sanatori, la schermografia, l'assistenza ai discinetici, il reumatismo e le cardiopatie.

3) Lingua estera:

Traduzione dall'italiano in una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco (prova obbligatoria), ed eventuali prove facoltative su lingue diverse da quella scelta per la prova obbligatoria. Per tali prove è ammesso l'uso del vocabolario.

Prove pratiche:

1) Prova di clinica medica: esame di un infermo e riconoscimento della malattia.

2) Prova di laboratorio:

a) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

b) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche, dirette ad accertare la diagnosi delle principali malattie;

c) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

d) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farina, mais, olii, vini, alcool) ed alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

e) prova fisica applicata all'igiene (idrometria, barometria, fotometria).

Prova orale:

a) Le materie delle prove scritte;

b) Statistica e demografia:

a) valori segnaletici del movimento e della distribuzione di un fenomeno (media aritmetica semplice e ponderata, distribuzione in seriazione, curva binominale, mediana, scostamento medio e scostamento quadratico medio, rette interpolate, indici di variabilità), valori segnaletici dei rapporti tra i vari fenomeni (numeri indici, rapporti di composizione e di derivazione, indici di covariazione, prove di significatività, rappresentazioni grafiche);

b) stato e movimento della popolazione: censimenti, nascite (quozienti di nuzialità, natalità e fecondità), morti (quozienti di mortalità, mortalità specifiche, abortività e natimortalità, mortalità infantile, mortalità materna), tavole di mortalità, curva di sopravvivenza, durata normale della vita, vita probabile, vita media e probabilità di morte, quozienti di letalità, morbosità e morbilità.

c) Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e sanitario della Repubblica.

d) Lingua estera obbligatoria ed eventuali facoltative: conversazione, lettura e traduzione a vista.

Schema della domanda da inviarsi
su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della sanità -
Ufficio concorsi. — ROMA

Il sottoscritto . . . . (cognome e nome), nato a . . . . . provincia . . . . . . il . . . . residente in . . . . . via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esame a quaranta posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali della Amministrazione della sanità.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32º anno di età abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando in quanto . . . . . indicare con esattezza il titolo che da diritto all'aumento dei limiti).

Il sottoscritto dichiara:

1) di aver conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia in data . . . . presso la Università di . . . .;

2) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito (o rilasciato) in data . . . . presso . . . . (o dall') l'Università di . . . . . .

3) di essere cittadino italiano;

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . .;

5) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne e se vi siano stati amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

6) di essere nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

7) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità di non essere mai stato dipendente da altra Amministrazione dello Stato (oppure di essere dipendente dal Ministero . . . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . presso . . . . ovvero di essere stato dipendente del Ministero . . . . in qualità di . . . . . e di aver lasciato il servizio il . . . . ma non per provvedimenti di destituzione, dispensa o decadenza dall'impiego).

Per la prova obbligatoria di lingua straniera, sceglie la lingua . . . . . e per quella facoltativa la lingua . . . . . (o le lingue) . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

Data . . . .

Firma . . . .

N.B. — Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero della sanità non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio sia quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(1531)

Concorso per esami ad ottanta posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità è disponibile, nella qualifica di vice-ragioniere, un sufficiente numero di posti, rispetto a quelli messi a concorso;

Visto il decreto, in data 23 gennaio 1960, che approva i programmi di esame per i concorsi relativi alla carriera di concetto dei ragionieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono

stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso.

E' indetto un concorso per esami ad ottanta posti di vice-ragioniere in prova (coefficiente 202), nella carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità.

Quaranta dei posti suddetti sono riservati al personale in servizio, alla data del 1° luglio 1959, presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità, in possesso dei prescritti titoli e requisiti. E', inoltre, applicabile il quarto comma dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di ragioniere o perito commerciale;

b) età non superiore agli anni 32

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Ai sensi dell'art. 7, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, il personale in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità, ammesso a beneficiare della riserva di posti di cui al precedente art. 1, non deve aver superato — ove non si tratti di impiegati di ruolo o di ruolo aggiunto — il limite massimo di anni 45, comprensivo di ogni altra elevazione consentita dalla legge. Detto limite di età è aumentato del periodo pari al servizio riscattabile, secondo le vigenti disposizioni, ai fini del trattamento di quiescenza.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestano la qualità di impiegato nei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta;

f) idoneità fisica all'impiego;

g) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato, dovranno pervenire al Ministero della sanità — Direzione generale degli affari amministrativi e del personale — nel termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo-data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) di non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

6) il possesso del titolo di studio richiesto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) la lingua estera prescelta, tra quelle indicate nel programma di esame, per la prova orale obbligatoria e per le eventuali prove facoltative, nonchè le eventuali prove pratiche facoltative;

9) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione;

10) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, le cause di risoluzione degli eventuali, precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza, ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero le eventuali variazioni del recapito stesso.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione provvede, d'ufficio, ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali, precedenti rapporti di pubblico impiego. Si riserva, altresì, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito dell'idoneità fisica allo impiego.

Potrà essere concesso un ulteriore, breve termine perentorio per la rettifica della domanda nonchè di eventuali documenti non regolari.

Art. 4.

Commissione di esame.

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

a) da un impiegato delle carriere direttive del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a ispettore generale, presidente;

b) da due professori, di Istituti d'istruzione secondaria di 2° grado, delle materie su cui vertono gli esami;

c) da due impiegati delle carriere direttive del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Alla Commissione predetta saranno aggregati uno o più membri aggiunti per le lingue estere, in cui i candidati si siano dichiarati disposti ad essere esaminati, nonchè per le eventuali prove pratiche facoltative.

In caso di impedimento di un qualunque componente della Commissione esaminatrice, esso sarà definitivamente surrogato da altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un impiegato della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, esercita le funzioni di segretario della commissione.

Art. 5.

Valutazione delle prove di esame.

Ai fini della valutazione delle prove scritte, della prova orale e delle eventuali prove facoltative di lingue estere, la Commissione dispone:

1) di dieci punti per ciascuna delle prove scritte;

2) di dieci punti per la prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto in quella orale.

Per ciascuna lingua estera facoltativa, la cui prova di esame abbia esito positivo, la Commissione aggiungerà un punteggio pari ad un decimo della votazione ottenuta nella prova stessa. Lo stesso punteggio sarà attribuito per ciascuna delle prove pratiche facoltative superate dal candidato.

Art. 6.

Programma di esame.

Il concorso comprende due prove scritte ed una prova orale, nonchè eventuali prove orali facoltative di lingue e pratiche facoltative di cui al programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte, quanto quella orale e le eventuali prove pratiche avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove scritte, di quella orale e delle eventuali prove pratiche nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 7.

Presentazione dei documenti.

I candidati che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità (Direzione generale degli affari amministrativi e del personale), entro il termine perentorio di quindici giorni, dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti, per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire, all'indirizzo avanti indicato, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sia i documenti elencati al successivo art. 8, sia pure quelli occorrenti per essere ammessi a beneficiare dell'aumento dei limiti di età.

Art. 8.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal terzo comma del precedente art. 7, i seguenti documenti:

1. Diploma originale, o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

2. Estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato, dell'autorità consolare. La firma del

funzionario che ha effettuato la certificazione deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

3. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

4. Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

6. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra, ed assimilati, invalidi per servizio, ecc., il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti indicati ai precedenti numeri non sono soggetti alla legalizzazione delle firme, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

7. Documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciati dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e vistato per conferma dal commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero dalla capitaneria di porto, se il candidato è stato assegnato a quelle di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al comma terzo del precedente art. 7:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il personale statale di ruolo, quello dei ruoli aggiunti e quello già inquadrato nei ruoli speciali transitori dovrà produrre i seguenti documenti ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al terzo comma del precedente art. 7, con le note dell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) certificato generale del casellario giudiziale;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) un certificato, rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti, hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità o da altra Amministrazione.

Art. 9.
Graduatoria del concorso.

La graduatoria dei candidati, che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Essa sarà, successivamente, pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.
Nomina dei vincitori.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice ragioniere in prova, nella carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità, e conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico della quaranno corrisposti il trattamento economico iniziale della qualifica di vice ragioniere, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1960
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 397. — MOFFA

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame consiste in due prove scritte, in una prova orale e in prove pratiche facoltative:

Prove scritte:
1) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;
2) ragioneria pubblica e privata e computisteria.

Prova orale:
a) materia delle prove scritte;
b) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;
c) nozioni sulla amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;
d) diritto civile: del Codice libro III della proprietà; libro IV delle obbligazioni; libro V del lavoro;
e) leggi commerciali; nozioni della cambiale e degli altri titoli di credito e del fallimento;
f) legislazione speciale amministrativa: organizzazione centrale e periferica dei servizi del Ministero della sanità;
g) lingua straniera obbligatoria ed eventuali facoltative: lettura e traduzione a vista da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Prove pratiche facoltative:
1) calcolo meccanico;
2) dattilografia;
3) stenografia.

Schema della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Ufficio concorsi.
ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . residente in . . . . . . provincia di . . . . via . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami ad ottanta posti di vice ragioniere in prova, nella carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità.

Il sottoscritto dichiara:
1) di aver conseguito il diploma di ragioniere in data . . . . presso l'Istituto . . . .
2) di essere cittadino italiano;
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . .;
4) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne e se vi siano stati amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;
6) di non essere stato escluso dall'elettorato attivo politico;
7) di non essere mai stato dipendente da altre Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici (in caso contrario indicare la qualifica, la durata e la causa di risoluzione dei relativi rapporti di impiego);
8) di scegliere, per la prova orale obbligatoria, la lingua . . . . . . e per quella facoltativa la lingua . . . . . (o le lingue) . . . .;
9) di scegliere, per le prove pratiche facoltative la prova di . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

Data . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare al Ministero della sanità le eventuali variazioni dell'indirizzo stesso e riconoscendo che il Ministero stesso non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

(1532)

Concorso per titoli, integrato da un colloquio, al posto di assistente alla vigilanza - carriera esecutiva, riservato ai capi guardia ed ai primi capi guardia di sanità che abbiano compiuto venti anni di effettivo servizio.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la tabella 2 del quadro 3, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente, tra l'altro, la istituzione del posto di assistente alla vigilanza (carriera esecutiva coefficiente 229), da conferirsi mediante concorso riservato ai capi guardia ed ai primi capi guardia di sanità che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso stesso abbiano compiuto venti anni di effettivo servizio;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati al testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, al posto di assistente alla vigilanza, carriera esecutiva, coefficiente 229.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione.

Al concorso previsto dall'art. 1 possono prendere parte soltanto i capi guardia ed i primi capi guardia di sanità che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica abbiano compiuto almeno venti anni di effettivo servizio.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della sanità — Direzione generale degli affari amministrativi e del personale — nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo-data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmese con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata dal capo dell'ufficio nel quale gli interessati prestano servizio.

Art. 4.

Commissione di esame.

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

a) da un impiegato delle carriere direttive del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a direttore di divisione, presidente;

b) da quattro impiegati delle carriere direttive, del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri. Un impiegato delle carriere direttive del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, esercita le funzioni di segretario della commissione.

Art. 5.

Programma di esame.

Il concorso è per titoli, ed è integrato da un colloquio vertente sulle seguenti materie:

a) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato;

b) nozioni sullo Statuto degli impiegati civili dello Stato con particolare riguardo ai diritti e doveri degli impiegati.

Il colloquio avrà luogo in Roma. Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle stesse nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'assenza dal colloquio sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Presentazione e valutazione dei titoli nonchè del colloquio.

Unitamente alla domanda i candidati dovranno far pervenire, a pena di esclusione dal concorso, un elenco, in carta libera ed in sette esemplari, tutti datati e sottoscritti, dei titoli prodotti, con l'indicazione specifica di ognuno di essi.

Una di tali copie, dopo i necessari riscontri, sarà restituita firmata per ricevuta.

La votazione complessiva è stabilita sommando il coefficiente numerico riportato nella valutazione dei titoli ed il voto ottenuto nel colloquio, che non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Il coefficiente numerico di valutazione dei titoli sarà determinato da parte della Commissione. Detta valutazione precede l'effettuazione del colloquio.

A parità di merito si osserveranno le preferenze stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

Presentazione dei titoli di precedenza e preferenza nella nomina.

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza e preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità (Direzione generale degli affari amministrativi e del personale), entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i titoli stessi, redatti nella prescritta carta da bollo.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Graduatoria del concorso.

La graduatoria dei candidati che avranno superato la prova di esame, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine di merito e sarà approvata con decreto del Ministero, e, successivamente, pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina del vincitore.

Il vincitore del concorso, nella persona del primo graduato, sarà assunto con la qualifica di assistente alla vigilanza in prova nella carriera del personale esecutivo del Ministero della sanità (coefficiente 229), e conseguirà la nomina in ruolo, se ritenuto idoneo dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine di quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato. In tal caso all'impiegato spetta una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova. La nomina, comunque, non potrà avere data anteriore al 1° luglio 1960.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1960.

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1960
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 380. — MOFFA

(1533)

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, ad ottanta posti di guardia di sanità in prova nella carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che nella carriera ausiliaria delle guardie di sanità è disponibile, oltre a quelli da mettere a concorso, un numero di posti sufficiente per provvedere, successivamente, all'applicazione dell'art. 346 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a ottanta posti di guardia di sanità in prova, nella carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità.

Quaranta dei posti suddetti sono riservati al personale in servizio, alla data del 1° luglio 1959, presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità, che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) licenza elementare e diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere generico, ovvero patente di abilitazione alla guida della categoria *B*, o *C*, o *D*, o *E*, di autoveicoli, di cui all'art. 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ovvero patente di abilitazione alla guida di motoscafi, ovvero alla conduzione di caldaie a vapore (autoclavi), ovvero certificato di servizio prestato, in seguito a regolare concorso, di vigile sanitario provinciale o comunale;

b) età non superiore ad anni 32.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Ai sensi dell'art. 7, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, il personale in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità, ammesso a beneficiare della riserva di posti di cui al precedente art. 1, non deve aver superato — ove non si tratti di impiegati di ruolo o di ruolo aggiunto — il limite massimo di anni 45, comprensiva di ogni altra elevazione consentita dalla legge. Detto limite di età è aumentato del periodo pari al servizio riscattabile, secondo le vigenti disposizioni, ai fini del trattamento di quiescenza.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, già rivestano la qualità di impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta;

f) idoneità fisica all'impiego;

g) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato, dovranno pervenire al Ministero della sanità — Direzione generale degli affari amministrativi e del personale — nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo-data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistie, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

5) di non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

6) il possesso del titolo di studio richiesto e dei titoli tecnici, l'Ente che li ha rilasciati, nonchè l'anno in cui sono stati conseguiti;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione;

9) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, le cause di risoluzione degli eventuali, precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza, ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero le eventuali variazioni del recapito stesso.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione provvede, d'ufficio, ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali, precedenti rapporti di pubblico impiego. Si riserva, altresì, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *f*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione di esame.

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

a) da un impiegato delle carriere direttive della Amministrazione della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, presidente;

b) da quattro impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Un impiegato delle carriere direttive o di concetto, dell'Amministrazione della sanità, con qualifica non inferiore, rispettivamente, a consigliere di 2ª classe e a segretario, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 5.

Programma delle prove.

Il concorso è per titoli ed è integrato:

1) da una prova pratica di scrittura sotto dettato;

2) da una prova di idoneità tecnica, stabilita dalla Commissione, in rapporto al titolo tecnico posseduto dai candidati.

Tanto la prova pratica che quella di idoneità tecnica avranno luogo in Roma. Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove stesse, nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dalle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Presentazione e valutazione dei titoli, nonchè delle prove pratiche e di idoneità tecnica.

Unitamente alla domanda i candidati dovranno far pervenire, a pena di esclusione dal concorso, un elenco, in carta libera ed in sette esemplari, tutti sottoscritti e datati, dei titoli prodotti, con l'indicazione specifica di ognuno di essi.

Una di tali copie, dopo i necessari riscontri, sarà restituita firmata per ricevuta.

La presentazione di detto elenco è, in ogni caso, obbligatoria.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base a coefficienti numerici, da determinarsi da parte della Commissione. Detta valutazione precede le prove pratica e di idoneità tecnica.

La prova pratica e la prova di idoneità tecnica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ognuna di esse.

Qualora il candidato sia in possesso di più titoli tecnici, oltre a quello presentato ai fini dell'ammissione al concorso, sarà sottoposto alle relative prove e, per ciascuna di esse, che abbia esito positivo, sarà assegnato un punteggio pari a due decimi della votazione ottenuta nelle prove stesse.

La votazione complessiva è stabilita sommando il coefficiente numerico riportato nella valutazione dei titoli ed i voti ottenuti, rispettivamente, nelle prova pratica ed in quella di idoneità tecnica.

A tale punteggio sarà aggiunto quello eventuale riportato nelle altre prove di idoneità tecnica, a stregua del comma sesto del presente articolo.

A parità di merito si osservaranno le preferenze stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

Presentazione dei documenti.

I candidati che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità, Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, entro il termine perentorio di quindici giorni, dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti, per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, fissato nel precedente arti-

colo 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire, all'indirizzo avanti segnato, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sia i documenti di rito, elencati al successivo art. 8, sia pure quelli occorrenti per essere ammessi a beneficiare dell'aumento dei limiti di età.

Art. 8.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal precedente art. 7, i seguenti documenti:

1. Certificato originale, o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio e dei titoli tecnici indicati nel precedente art. 2.

Quando i titoli sopradetti non siano stati ancora rilasciati, è consentito di presentare, in loro vece, corrispondenti certificati su prescritta carta legale, contenenti la dichiarazione di essere quelli sostitutivi, a tutti gli effetti, dei titoli originali, fino a quando questi ultimi non potranno essere rilasciati.

In caso di smarrimento o distruzione degli anzidetti titoli, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, ovvero un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

2. Estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato, dell'Autorità consolare. La firma del funzionario che ha effettuato la certificazione deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

3. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

4. Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

6. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra, ed assimilati, invalidi per servizio, ecc., il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta discriminazione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti indicati ai precedenti numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 non sono soggetti alla legalizzazione delle firme, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

7. Documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciata dalla autorità militare competente.

Anche *i candidati che siano stati riformati* dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

A) se *assegnati in forza ai distretti militari* (Esercito ed Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

B) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

A) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

B) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero dalla capitaneria di porto, se il candidato è stato assegnato a quelle di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma terzo del precedente art. 7:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il personale statale di ruolo organico, quello dei ruoli aggiunti e quello già inquadrato nei ruoli transitori dovrà produrre i seguenti documenti ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al terzo comma del precedente art. 7, con le note dell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) certificato generale del casellario giudiziale;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) un certificato, rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti, hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità o da altra Amministrazione:

Potrà essere concesso un ulteriore, breve termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari e della domanda di ammissione.

Art. 9.

Graduatoria del concorso.

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine di merito e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà, successivamente, pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Nomina dei vincitori.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di guardia di sanità in prova nella carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della qualifica di guardia di sanità, oltre le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1959

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1960
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 301. — MOFFA

Schema della domanda da inviarsi
su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . provincia di . . . . il . . . . residente in . . . . provincia di . . . . via . . . . chiede di essere ammesso al concorso a ottanta posti di guardia di sanità in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione della sanità.

Fa presente di avere diritto alla elevazione del limite massimo di età in quanto . . . . (solo per coloro che hanno diritto di beneficiare della cennata elevazione).

Il sottoscritto dichiara:

di avere conseguito la licenza elementare in data . . . . presso la scuola . . . .;

di essere in possesso del seguente (o dei seguenti) titoli tecnici . . . .;

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . .;

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare l'eventuali condanne e se vi siano stati amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

di essere, nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione . . . .;

di non essere stato escluso dall'elettorato attivo politico.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, di non essere mai stato dipendente da altre Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici (oppure di essere stato o di essere dipendente da . . . . con la qualifica di . . . . e di essere o di essere stato in servizio fino alla data del . . . ., in cui ha lasciato il servizio stesso, ma non per effetto di provvedimenti di destituzione, revoca, dispensa o decadenza dall'impiego).

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

Data . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare al Ministero della sanità le eventuali variazioni dell'indirizzo stesso e riconoscendo che l'Amministrazione della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

(1534)

Concorso per esami ad ottanta posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva dei dattilografi

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità sono disponibili, nella qualifica di dattilografo aggiunto, almeno ottanta posti;

Visto il decreto, in data 1° febbraio 1960, che approva i programmi di esame per i concorsi relativi alla carriera esecutiva dei dattilografi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulle legalizzazioni di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami ad ottanta posti di dattilografo aggiunto in prova (coeff. 157), nella carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità.

Quaranta dei posti suddetti sono riservati al personale in servizio alla data del 1° luglio 1959 presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità, che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma d'Istituto di istruzione secondaria di primo grado e diploma di dattilografia o stenodattilografia, rilasciato anche da istituti privati;

b) età non superiore agli anni 32.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Ai sensi dell'art. 7, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, il personale in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità, ammesso a beneficiare della riserva di posti di cui al precedente art. 1, non deve aver superato — ove non si tratti di impiegati di ruolo organico o di ruolo aggiunto — il limite massimo di anni 45, comprensivo di ogni altra elevazione consentita dalla legge. Detto limite di età è aumentato del periodo pari al servizio riscattabile, secondo le vigenti disposizioni, ai fini del trattamento di quiescenza.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta;

f) idoneità fisica all'impiego;

g) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego medesimo per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Per difetto dei requisiti prescritti è disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo-data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualunque altro mezzo entro il termine medesimo.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate, anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

5) di non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

6) il possesso dei titoli di studio richiesti, gli istituti o scuole che li hanno rilasciati, e la data in cui i titoli stessi sono stati conseguiti;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali prove facoltative, di lingua e pratiche, prescelte tra quelle indicate nel programma di esame;

9) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione;

10) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, le cause di risoluzione degli eventuali, precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita di-

chiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione, o di revoca, o di dispensa o di decadenza, ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni del recapito stesso.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione provvede, d'ufficio, ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali, precedenti rapporti di pubblico impiego. Si riserva, altresì, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego.

Potrà essere concesso un ulteriore, breve termine perentorio per la rettifica della domanda nonchè di eventuali documenti non regolari.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

a) da un impiegato delle carriere direttive del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, presidente;

b) da quattro impiegati delle carriere direttive del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Alla Commissione predetta saranno aggregati, ove occorra, uno o più membri aggiunti per le prove pratiche obbligatorie, nonchè per le lingue estere e le prove pratiche facoltative, in cui i candidati si siano dichiarati disposti ad essere esaminati.

In caso di impedimento di un qualunque componente della Commissione esaminatrice, esso sarà definitivamente surrogato da altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un impiegato della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 5.

Valutazione delle prove di esame

Ai fini della valutazione delle prove scritte, della prova orale e delle eventuali prove facoltative di lingue estere, la Commissione dispone:

1) di dieci punti per ciascuna delle prove scritte;

2) di dieci punti per la prova orale;

3) di dieci punti per la prova pratica.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto in quella pratica ed il voto ottenuto in quella orale.

Per ciascuna prova facoltativa, che abbia avuto esito positivo, la Commissione aggiungerà un punteggio pari ad un decimo della votazione ottenuta nella prova stessa.

Art. 6.

Programma di esame

Il concorso comprende due prove scritte, una prova pratica di dattilografia ed una prova orale, nonchè eventuali prove orali facoltative di lingua e pratiche facoltative di cui al programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte, quanto quella orale e pratiche avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove scritte, di quella orale e pratica nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire, all'indirizzo avanti indicato, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sia i documenti elencati al successivo art. 8, sia pure quelli occorrenti per essere ammessi a beneficiare dell'aumento dei limiti di età.

Art. 8.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal terzo comma del precedente art. 7, i seguenti documenti:

1) diploma originale, o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L. 200, dei titoli di studio prescritti dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare. La firma del funzionario che ha effettuato la certificazione deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è, in ogni caso, obbligatoria, conterrà la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, ecc., il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dello aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dello art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti indicati ai precedenti numeri non sono soggetti alla legalizzazione delle firme, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciati dalla autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica): copia od estratto del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e vistato, per conferma, dal Commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal Commissario di leva e vistato dal Comandante di porto;

d) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero dalla capitaneria di porto, se il candidato è stato assegnato a quella di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al comma terzo del precedente art. 7:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente, della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il personale statale di ruolo, quello dei ruoli aggiunti e quello già inquadrato nei ruoli speciali transitori, dovrà produrre i seguenti documenti ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al terzo

comma del precedente art. 7, con le note dell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) certificato generale del casellario giudiziale;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato delle autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità o da altra Amministrazione.

Art. 9.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati, che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Essa sarà, successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di dattilografo aggiunto in prova, nella carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità, e conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della qualifica di dattilografo aggiunto, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1960
Registro n. 2, *foglio n.* 269. — MOFFA

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1. Composizione di lingua italiana (la prova è diretta ad accertare le capacità di esprimersi con proprietà di linguaggio, chiarezza, correttezza e perfetta conoscenza dell'ortografia).

2. Nozioni elementari sull'ordinamento amministrativo dello Stato.

Prova pratica di dattilografia:

Scrittura sotto dettato, ed alla velocità di 180 battute almeno (30 parole) al minuto primo di un brano, nonchè copiatura di un prospetto numerico.

Prova orale:

a) nozioni elementari sull'ordinamento amministrativo dello Stato;
b) nozioni elementari sull'organizzazione centrale e periferica dei servizi del Ministero della sanità;
c) elementi di geografia fisica e politica dell'Europa contemporanea, con particolare riferimento all'Italia;
d) lingua estera facoltativa: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Schema della domanda da inviarsi
su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale. - Ufficio concorsi. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . provincia di . . . . il . . . . residente in . . . . . . provincia di . . . . via . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami ad ottanta posti di dattilografo aggiunto, in prova, nella carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità.

A tal fine dichiara:

1) di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado il . . . presso l'Istituto . . . .,
2) di aver conseguito il diploma di dattilografo (o di stenodattilografo) il . . . presso l'Istituto (o la scuola privata) . . . .
3) di essere cittadino italiano;
4) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne e se vi siano stati amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . .;
6) di non essere stato escluso dall'elettorato attivo politico;
7) di non essere mai stato dipendente da altre Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici (in caso contrario indicare la qualifica, la durata e la causa di risoluzione dei relativi rapporti di impiego);
8) di voler sostenere le seguenti prove facoltative . .;
9) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

Il sottoscritto dichiara infine che eventuali comunicazioni debbono essergli indirizzate in . . . . . via . . . . ., impegnandosi a comunicare al Ministero della sanità le eventuali variazioni dell'indirizzo stesso e riconoscendo che il Ministero stesso non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . . . . firma e data . . . . .

(2080)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 250

(7151711) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.